



Statuto confederale CISL

Statuto approvato dal I Congresso confederale, 11-14 novembre 1951, e modificato dal II Congresso confederale, 23-27 aprile 1955; dal III Congresso confederale, 19-22 marzo 1959; dal IV Congresso confederale, 10-13 maggio 1962; dal V Congresso confederale, 22-25 aprile 1965; dal VI Congresso confederale, 17-20 luglio 1969; dal VII Congresso confederale 18-21 giugno 1973; dall'VIII Congresso confederale, 14-18 giugno 1977; dal IX Congresso confederale, 7-12 ottobre 1981; dal X Congresso confederale, 8-13 luglio 1985; dall'XI Congresso confederale, 14-18 luglio 1989; dal XII Congresso confederale, 28 giugno-2 luglio 1993; dal XIII Congresso confederale, 21-24 maggio 1997; approvato dal XIV Congresso confederale, 12-15 giugno 2001 (non stampato); modificato dal XV Congresso, 5-8 luglio 2005; modificato dal XVII Congresso confederale, 12-15 giugno 2013; modificato dal XVIII Congresso confederale, 28 giugno – 1 luglio 2017; modificato dal XIX Congresso confederale, 25 – 28 maggio 2022; modificato dal XX Congresso confederale, 16-19 luglio 2025

PREAMBOLO

Patto di unificazione delle forze sindacali democratiche

I

Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola organizzazione.

II

La nuova Organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che – convinti della necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ed ideologiche – vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del paese.

III

La nuova Organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, ed alla sua libera scelta;
2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;
3. diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del paese;
4. diritto alla garanzia ed alla stabilità dell'occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;

5. diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed ogni evenienza della vita;
6. diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;
7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;
8. diritto all'immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova Organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica, e miranti esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;
2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della nazione;
3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del paese, anche attraverso l'impulso alla istruzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della manodopera;
4. promuovere con ogni mezzo, ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della nazione;

5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;
6. stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche di altri paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 aprile 1950

PARTE I. NORME GENERALI COSTITUTIVE

Capitolo I Principi e finalità

Articolo 1

È costituita la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) con sede in Roma.

La CISL aderisce alla Confederazione internazionale dei sindacati liberi (CISL internazionale) ed alla Confederazione europea dei sindacati (CES). Le decisioni assunte dagli organismi statutari della Confederazione europea dei sindacati costituiscono un riferimento indispensabile per la definizione delle posizioni sindacali sul piano interno.

Articolo 2

La Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori si richiama e si ispira, nella sua azione, ad una concezione che, mentre vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso l'appartenenza ad una serie organica di comunità sociali, afferma che al rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi società e Stato.

Le posizioni che essa prende dinanzi ai problemi dell'organizzazione economica e sociale mirano a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, mediante le quali si consegue il trionfo di un ideale di pace.

Essa ritiene che le condizioni dell'economia debbono permettere lo sviluppo della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale.

Essa constata che le condizioni attuali del sistema economico non permettono la realizzazione di questo fine e pertanto ritiene necessaria la loro trasformazione, in modo da assicurare un migliore impiego delle

forze produttrici e una ripartizione più equa dei frutti della produzione tra i diversi elementi che vi concorrono:

- sul piano interno, mediante:

a. la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'unità produttiva e la loro immissione nella proprietà dei mezzi di produzione;

b. la partecipazione dei lavoratori alla programmazione ed al controllo dell'attività economica;

c. l'attuazione di radicali riforme atte alla utilizzazione, nell'interesse della collettività, di tutte le risorse del paese;

- sul piano internazionale, mediante:

a. la solidarietà internazionale dei sindacati lavoratori liberi e democratici;

b. l'unificazione economica dei mercati come premessa dell'unificazione politica degli Stati.

Essa intende promuovere queste trasformazioni con il libero esercizio dell'azione sindacale, nell'ambito del sistema democratico; afferma che le organizzazioni sindacali devono separare le loro responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distinguono per natura, finalità e metodo di azione; intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna e l'assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai governi e ai partiti.

Essa afferma che l'accoglimento del sindacato democratico e della sua azione nel seno della società civile organizzata determina una crescente e inderogabile esigenza struttura le della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell'ordine democratico.

Pertanto, mentre si ispira al principio della supremazia del lavoro sul capitale e si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche del lavoratore e della sua famiglia e la loro elevazione morale, culturale e sociale, dall'entrata nel mondo del lavoro alla quiescenza, quale che sia la sua posizione contrattuale o pensionistica e a promuovere una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società, ritiene che il movimento sindacale e la sua possibilità di azione si basino su una sola necessaria condizione: l'adesione libera e spontanea dei lavoratori alla organizzazione sindacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa.

Decisa ad utilizzare al massimo le risorse formative proprie del movimento sindacale, essa intende, d'altra parte, fare appello al concorso delle forze intellettuali e morali capaci di servire alla preparazione dei lavoratori, in funzione delle responsabilità che loro incombono in una organizzazione democratica della vita professionale ed economica, e della loro completa emancipazione.

Sviluppando la sua azione in difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro, la Confederazione assume la piena responsabilità di questa azione, che essa determina nella totale indipendenza da ogni raggruppamento esterno.

Articolo 3

La Confederazione provvede a:

- fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa;
- contribuire all'implementazione di ogni misura atta a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto e la tutela dell'ambiente;
- rappresentare l'organizzazione di fronte agli organismi centrali del pubblico potere;
- promuovere e produrre direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici... al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
- esercitare l'azione di coordinamento e di collegamento nazionale ed internazionale tra le associazioni di categoria;
- programmare e gestire l'attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;
- promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto

rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso un'equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori;

- designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- assistere, nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categoria nella azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;
- promuovere e sostenere, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore e il pensionato nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
- realizzare per i propri iscritti e i loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi ecc.);
- promuovere, coordinare e controllare l'attuazione ai vari livelli dell'organizzazione degli indirizzi confederali;
- promuovere la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della Confederazione;
- regolare i rapporti tra organismi verticali e/o orizzontali e dirimerne i conflitti;
- realizzare i necessari interventi:
 - sugli organismi nazionali di categoria e sulle strutture orizzontali in caso di gravi violazioni dello Statuto confederale, di mancato rispetto delle decisioni degli organi confederali, di violazione delle norme contributive confederali nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse;
 - rappresentare le Federazioni di categoria o su richiesta delle medesime ovvero quando si tratti di questione di interesse generale:
 - a. dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;
 - b. dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro;
 - c. dinanzi alle istituzioni ed organizzazioni internazionali.

Capitolo II

Le Federazioni di categoria

(vedi articoli 5, 57, 58, 59, 60, 67 e 68 del Regolamento)

Articolo 4

Fanno parte della Confederazione le Federazioni nazionali di categoria le quali, sulla base dei rispettivi Statuti, si possono articolare in sindacati di seconda affiliazione, in settori e/o comparti merceologici.

Le Federazioni nazionali di categoria sono quelle riportate nel regolamento di attuazione.

Le Federazioni nazionali di categoria ammesse secondo le procedure di cui al successivo articolo 5, devono ispirarsi nel loro Statuto e nell'azione ai principi esposti nell'articolo 2.

Le Federazioni nazionali di categoria in uno con i sindacati di seconda affiliazione, con i settori e/o comparti merceologici, hanno il compito di:

- a. procedere alla stipulazione di contratti, accordi, regolamenti e protocolli collettivi di lavoro, ai diversi livelli di competenza;
- b. presiedere all'elaborazione ed attuazione di adeguate politiche di settore nel quadro degli indirizzi confederali;
- c. esercitare tutte quelle funzioni che siano demandate alle organizzazioni di categoria in virtù di leggi, regolamenti, statuti e disposizioni degli organismi sindacali cui aderiscono, di enti o di pubblici poteri;
- d. promuovere e curare l'attuazione degli indirizzi confederali ai vari livelli dell'organizzazione e realizzare i necessari interventi verso eventuali politiche e comportamenti difformi, violazioni statutarie, inadempienze organizzative.

Le strutture regionali delle Federazioni nazionali di categoria fanno parte delle Unioni sindacali regionali-interregionali e le strutture territoriali delle Federazioni nazionali di categoria fanno parte delle Unioni sindacali territoriali secondo i criteri stabiliti dagli statuti e dai regolamenti delle Unioni sindacali regionali-interregionali.

La partecipazione alla vita democratica interna dell'Organizzazione si realizza solo con l'adesione individuale.

Art. 4 bis

Le Federazioni nazionali di categoria affiliate alla Cisl riconducibili ad uno stesso ambito contrattuale del pubblico impiego possono, nella loro autonomia - esclusivamente per garantire la rappresentatività negoziale – costituire un soggetto interfederale di livello nazionale per rispondere ad esigenze stabilite da previsioni normative.

Il soggetto interfederale di cui al primo comma disciplina i propri rapporti interni garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutti i soggetti interessati e non può fruire di diritti o poteri ulteriori derivanti dal presente Statuto rispetto all'insieme di quelli spettanti alle singole Federazioni che lo hanno costituito.

Articolo 5

Le Federazioni di categoria o organismi simili che intendono aderire alla Confederazione devono rivolgere domanda scritta alla Segreteria confederale, corredata dai documenti indicati nel Regolamento di attuazione e dalla dichiarazione di avere preso conoscenza dello Statuto e del Regolamento della Confederazione e di impegnarsi ad uniformare ad essi la propria azione e ad apportare al proprio Statuto le modifiche necessarie per l'adeguamento a quello confederale.

L'ammissione dei sindacati di categoria che intendono aderire all'interno di una Federazione di categoria già costituita è deliberata dal Consiglio generale della Federazione di categoria secondo le procedure indicate nel primo comma del presente articolo ed è convalidata dal Comitato esecutivo confederale. Contro le decisioni di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al Consiglio generale confederale da parte delle Federazioni di categoria o del sindacato di categoria che ha chiesto l'ammissione entro 30 giorni dalla comunicazione del rifiuto della stessa o della mancata convalida.

Le radiazioni delle Federazioni nazionali di categoria, per grave e ripetuta inosservanza delle norme statutarie o regolamentari, sono pronunciate dal Consiglio generale a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Le disaffiliazioni delle Federazioni nazionali di categoria possono essere decise solo dal rispettivo Congresso, convocato con apposito ordine del giorno.

Le somme versate alla Confederazione dalle Federazioni nazionali di categoria disaffiliatesi o radiate rimangono acquisite dalla Confederazione.

Capitolo III Diritti e doveri degli iscritti (vedi articoli 1, 2, 3 e 4 del Regolamento)

Articolo 6

L'iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivide principi e finalità.

Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare all'elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE II. NORME GENERALI SUGLI ORGANISMI DIRIGENTI E COLLEGIALI

Capitolo IV

I Consigli generali

(vedi articoli 21, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del Regolamento)

Articolo 7

I Consigli generali sono formati da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto designati.

I regolamenti di attuazione degli Statuti definiscono il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio generale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall'articolo 21 e dal comma quinto dell'articolo 27 dello Statuto e quelli derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista nel Regolamento di attuazione per la categoria dei pensionati nei Consigli generali delle strutture confederali, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Articolo 8

I Consigli generali prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, deliberano, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno del Segretario

generale aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria, nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Capitolo V
I Collegi dei sindaci
(vedi articolo 73 del Regolamento)

Articolo 9

I Collegi dei sindaci della Confederazione, delle Federazioni di categoria ad ogni livello, delle Unioni sindacali regionali-interregionali e territoriali provvedono al controllo amministrativo e adempiono alle loro funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori Regolamenti.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Essi partecipano alle sedute del Consiglio generale con voto consultivo; tramite il loro Presidente riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato esecutivo, sia al Consiglio generale della Confederazione, delle Federazioni di categoria ad ogni livello, delle Unioni regionali-interregionali e territoriali; rispondono della loro azione dinanzi al Congresso.

I Collegi dei sindaci sono composti da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

Essi sono eletti dal rispettivo Congresso, non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti

e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Laddove non sussistano candidati non eletti, i rispettivi Consigli generali provvedono all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

I Consigli generali, nella prima riunione dopo il Congresso, nominano il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei sindaci il rispettivo Consiglio generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti all'Organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I sindaci non possono far parte di organismi deliberanti delle strutture controllate. È inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di Federazione e/o confederali.

Il Collegio confederale dei sindaci provvede al controllo amministrativo anche degli enti e delle associazioni della CISL, salvo una diversa composizione per gli stessi enti e delle associazioni che consegua da disposizioni di legge o amministrative secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione allo Statuto.

Qualora a livello delle Federazioni territoriali non venga realizzata la costituzione del Collegio dei sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal Collegio regionale di categoria.

Capitolo VI

I Collegi dei probiviri

(vedi articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 76 del Regolamento)

Articolo 10

I Collegi dei probiviri della Confederazione, delle Federazioni nazionali di categoria, delle Unioni sindacali regionali-interregionali sono organismi di

garanzia statutaria e di giurisdizione interna. L'attività del Collegio dei probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità. Essi hanno il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

I Collegi dei probiviri della Confederazione e delle Federazioni nazionali di categoria sono inoltre competenti a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

Articolo 11

Sono competenti in prima istanza:

- a. per i conflitti interni alle singole categorie i Collegi dei probiviri delle Federazioni nazionali di categoria;
- b. per tutti gli altri casi i Collegi dei probiviri delle Unioni sindacali regionali-interregionali, salvo quelli in cui è competente a decidere in unica e definitiva istanza il Collegio confederale.

Il Collegio confederale dei probiviri decide in seconda ed ultima istanza sui ricorsi contro le deliberazioni dei Collegi di cui al primo comma.

Il Collegio confederale dei probiviri è competente a decidere, in unica e definitiva istanza, sulle sanzioni disciplinari che riguardano i componenti della Segreteria confederale, i segretari generali delle USR-USI e delle Federazioni nazionali di categoria.

Articolo 12

I Collegi dei probiviri sono composti da cinque componenti eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti dei Collegi dei probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

In assenza di candidati non eletti, i Consigli generali provvedono all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

I Consigli generali nella prima riunione dopo i Congressi nominano il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti e tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Il Consiglio generale approva apposito regolamento di funzionamento a cui dovranno uniformarsi i Collegi.

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio i Consigli generali hanno l'obbligo di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti all'organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa. Durante tale periodo, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo Presidente.

I probiviri non possono far parte di organismi deliberanti. È incompatibile anche la carica di proboviro di un organismo con quella di proboviro di un altro organismo.

Al fine di garantire la piena autonomia, anche sul piano economico, del Collegio, viene istituito, per la copertura dei relativi oneri, un separato ed autonomo capitolo di bilancio.

Articolo 13

I Collegi emettono:

- a.* ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b.* lodi decisorie del merito delle controversie.

I lodi dei Collegi debbono essere motivati.

Il Presidente ha l'obbligo di notificarli alle parti e assumono immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.

I Collegi, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravvedano sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, possono assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione.

Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio confederale che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui sopra, possono essere anche assunte dal Collegio confederale.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al primo comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza.

Articolo 14

I Collegi dei probiviri sono competenti ad irrogare sanzioni di natura disciplinare ai soci. Nella decisione dei lodi il Collegio dei probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione.

L'eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la sospensione da 3 a 12 mesi, con decadenza da eventuali cariche ricoperte;
- la destituzione dalle eventuali cariche ricoperte;

- l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio confederale dei probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dall'Organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

Articolo 15

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria confederale, le Segreterie delle Federazioni nazionali e regionali di categoria e quelle di Unioni sindacali regionali-interregionali per i rispettivi livelli di competenza sentiti il sindacato territoriale e l'Unione sindacale territoriale dove é avvenuta l'iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura prevista dagli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e dal Regolamento di attuazione.

Articolo 16

Quando le Segreterie di categoria e/o confederali nell'ambito della specifica competenza territoriale siano a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai probiviri competenti.

Capitolo VII

Rotazioni

(vedi articoli 14 e 77 del Regolamento)

Articolo 17

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è:

- a) di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari Generali Aggiunti di USR/USI, UST, di Federazione di categoria Regionale e Territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale;
- b) di due mandati più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, per i Segretari Generali di Federazione nazionale di categoria;
- c) di due mandati (8 anni) per il Segretario Generale della struttura nazionale Confederale.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui ai capitoli V e VI del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata

per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.

Capitolo VIII

Incompatibilità

(vedi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Regolamento)

Articolo 18

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL sono stabilite le incompatibilità tra le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di enti CISL (in quanto componenti dei Consigli generali) a qualsiasi livello e le cariche in partiti, movimenti, formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli. Restano ferme le incompatibilità previste dall'art. 6 del Regolamento.

Il Comitato esecutivo confederale e i Comitati esecutivi delle USR-USI, sentita la Segreteria confederale, sono competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Articolo 19

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verifichino le situazioni di cui all'articolo 18 del presente Statuto e quanto previsto dal Regolamento, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Capitolo IX
Eleggibilità e cooptazioni
(vedi articoli 4, 21, 22 e 40 del Regolamento)

Articolo 20

I soci, con requisiti previsti dai singoli Statuti e Regolamenti, possono accedere alle cariche direttive della Confederazione, delle Unioni sindacali regionali-interregionali, territoriali e delle Federazioni nazionali di categoria alla sola condizione di avere un'anzianità di iscrizione alla CISL di almeno 2 anni salvo per quei soci aderenti in virtù di patti di adesione di altre associazioni.

Le Unioni regionali-interregionali, territoriali e le Federazioni nazionali di categoria potranno stabilire, nei rispettivi Statuti, limiti temporali di anzianità di associazione inferiori a quanto previsto nel precedente comma per l'accesso dei soci alle cariche direttive delle rispettive strutture periferiche. Nel caso in cui nei suddetti Statuti non sia indicato tale limite temporale, vale quello previsto dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 21

I Consigli generali, i Comitati direttivi e gli organismi similari comunque denominati delle Unioni sindacali regionali-interregionali, delle Unioni sindacali territoriali, delle Federazioni nazionali e regionali di categoria hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Qualora un componente eletto nel Consiglio Generale della CISL Confederale, Segretario Generale UST, dovesse per qualsiasi motivo non fare più parte dell'organismo si procederà alla nomina del primo avente diritto non eletto, come risultante dalla lista dei non eletti del Consiglio Generale, attivandosi, contemporaneamente, l'istituto della cooptazione per il nuovo Segretario Generale della UST.

La cooptazione di cui al comma precedente potrà essere utilizzata nel limite massimo del 5% con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale Confederale.

Per quanto riguarda gli organismi dei sindacati territoriali di categoria la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

A livello territoriale, regionale e nazionale la FNP designa, in ogni corrispondente Comitato direttivo o Consiglio generale di categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

PARTE III. GLI ORGANISMI DELLA CONFEDERAZIONE

Capitolo X Definizione degli organismi

Articolo 22

Sono organismi della Confederazione:

1. il Congresso confederale;
2. il Consiglio generale confederale;
3. il Comitato esecutivo confederale;
4. la Segreteria confederale;
5. il Collegio dei sindaci;
6. il Collegio dei probiviri.

Capitolo XI
Il Congresso confederale
(vedi articoli 31, 39, 40, 41, 42 e 44 del Regolamento)

Articolo 23

Il Congresso confederale è l'organismo massimo deliberante della CISL. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni salvo le convocazioni straordinarie.

La periodicità dei Congressi delle Federazioni nazionali di categoria e delle loro strutture territoriali, a partire dal luogo di lavoro che costituisce prima istanza congressuale, è fissata dai rispettivi Statuti.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a. dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b. da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta tramite le Federazioni regionali di categoria e le Unioni sindacali regionali-interregionali che sono responsabili della autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Articolo 24

Il Congresso confederale è composto per il 50% dai delegati eletti nei Congressi delle Federazioni nazionali di categoria e per il restante 50% dai delegati eletti nei Congressi delle Unioni sindacali regionali-interregionali. Partecipano inoltre, con il solo diritto di parola qualora non siano delegati, i componenti uscenti e i subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio generale.

Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere e alla partecipazione dei delegati della Federazione nazionale pensionati nelle liste dei delegati.

Partecipano al Congresso confederale con propri delegati le Federazioni nazionali di categoria e le Unioni sindacali regionali-interregionali che sono in regola con il tesseramento confederale.

Articolo 25

L'ordine del giorno del Congresso confederale è fissato dal Consiglio generale su proposta della Segreteria confederale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Articolo 26

Il Congresso confederale fissa l'indirizzo generale della Confederazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria. Elege a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio generale.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Capitolo XII

Il Consiglio generale confederale

*(vedi articoli 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51 e 70 del Regolamento)*

Articolo 27

Il Consiglio generale è l'organismo deliberante della Confederazione tra un Congresso e l'altro; esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Elege nel suo seno: prima la Segreteria confederale, poi il Comitato esecutivo.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, ed in sessione straordinaria. Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria confederale sottoporà al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse della Confederazione. Convalida le ammissioni di cui

all'articolo 5 e delibera sui ricorsi di cui agli articoli 5 e 29. Emana il Regolamento della Confederazione. Pronuncia le radiazioni di cui all'articolo 5.

Nomina, su proposta della Segreteria confederale, sentito il coordinamento donne e delle politiche di genere, la responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio generale ove non ne sia già componente.

Le decisioni del Consiglio generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 28

Il Consiglio generale confederale è normalmente convocato dal Comitato esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti

o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio generale può essere convocato dalla Segreteria confederale.

Capitolo XIII

Il Comitato esecutivo confederale

(vedi articoli 15, 16, 17, 18, 52, 53, 54, 59 e 73 del Regolamento)

Articolo 29

Il Comitato esecutivo è l'organismo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio generale e dalle Commissioni in cui il Consiglio generale stesso si articola.

La composizione del Comitato esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione.

Il Comitato esecutivo:

a. delibera sulle ammissioni delle Federazioni nazionali di categoria e convalida le ammissioni dei settori e/o comparti merceologici successive all'iniziale assetto delle stesse Federazioni nazionali di categoria;

- b.* decide sui conflitti tra Unioni, tra queste e le Federazioni;
- c.* approva il bilancio della Confederazione;
- d.* approva i bilanci preventivi annuali e consuntivi di competenza della Confederazione;
- e.* ratifica i bilanci degli enti e delle associazioni CISL, approva gli Statuti e la relazione morale degli enti e delle associazioni medesime,
- f.* convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio generale, fissandone l'ordine del giorno;
- g.* decide in materia di inquadramento dei Sindacati e delle Federazioni di categoria, nonché delle loro operazioni di riagggregazione. Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso al Consiglio generale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni 2 mesi ed è convocato dalla Segreteria confederale o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Segretario generale.

Le decisioni del Comitato esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 30

Il Comitato esecutivo si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del coordinamento donne e delle politiche di genere.

Spetta al Comitato esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

Capitolo XIV

La Segreteria confederale

*(vedi articoli 8, 10, 11, 23, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53
e 54 del Regolamento)*

Articolo 31

La Segreteria confederale è composta:

- a.* dal Segretario generale;

b. dal Segretario generale aggiunto;

c. da Segretari;

eletti dal Consiglio generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Articolo 32

La Segreteria confederale rappresenta la Confederazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Confederazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organismi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Confederazione.

Costituisce un settore specifico di attività confederale, da attribuire alla responsabilità di un Segretario confederale, quello relativo all'amministrazione del patrimonio della Confederazione e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Confederazione.

La Segreteria confederale predispone per il Congresso la relazione programmatica ed il bilancio da sottoporre al Comitato esecutivo secondo quanto previsto dall'articolo 27.

Essa interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le organizzazioni aderenti.

Il Segretario generale ha la rappresentanza legale della Confederazione; il Segretario generale aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività confederale.

PARTE IV. LE ARTICOLAZIONI CONFEDERALI REGIONALI

Capitolo XV

Le strutture regionali e territoriali

(vedi articoli 64, 65, 65 bis, 65 ter, 65 quater, 66, 67 e 68 del Regolamento)

Articolo 33

La Confederazione si articola sul piano territoriale in Unioni sindacali regionali (USR) e interregionali (USI) e queste a loro volta in Unioni sindacali territoriali (UST).

Esse esplicano, in quanto di competenza, le stesse funzioni della Confederazione, di cui all'articolo 3 del presente Statuto e costituiscono istanza congressuale.

Le USR-USI per il territorio di propria pertinenza sono titolari delle decisioni di politica sindacale, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Confederazione, sulle materie di competenza primaria della Regione.

Le Unioni sindacali territoriali (UST) possono articolarsi in Unioni zonali e/o Unioni comunali e/o disporre di sedi periferiche quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità. Le Unioni zonali, le Unioni comunali non costituiscono istanza congressuale.

Articolo 34

In ogni regione e provincia a Statuto autonomo è costituita l'Unione sindacale regionale (USR) o l'Unione sindacale interregionale (USI).

Sono organismi dell'Unione sindacale regionale o interregionale:

- a.* il Congresso generale regionale o interregionale;
- b.* il Consiglio generale regionale o interregionale;
- c.* il Comitato esecutivo regionale o interregionale;
- d.* la Segreteria regionale o interregionale;
- e.* il Collegio dei sindaci;
- f.* il Collegio dei probiviri.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organismi di cui al comma 2 sono stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti di attuazione regionali o interregionale.

Lo Statuto della USR Alto Adige – Südtirol è redatto in relazione alla specifica situazione etnico – linguistica del suo territorio in conformità, in ogni caso, con le norme e i principi del presente Statuto.

Articolo 35

Nell'ambito di ogni regione possono essere costituite, su delibera del Consiglio generale dell'Unione sindacale regionale, le Unioni sindacali territoriali (UST) cui debbono corrispondere i sindacati territoriali di categoria. Eventuali diversi assetti dei sindacati territoriali di categoria devono essere decisi di concerto tra le USR-USI e le Federazioni sindacali regionali sentite le UST e le Federazioni territoriali di categoria interessate. Sono organismi dell'Unione sindacale territoriale (UST):

- a.* il Congresso di UST;
- b.* il Consiglio generale di UST;
- c.* il Comitato esecutivo di UST;
- d.* la Segreteria di UST;
- e.* il Collegio dei sindaci.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organismi di cui al comma 2 sono stabiliti dai rispettivi Statuti e Regolamenti delle UST.

Capitolo XVI

Il coordinamento

(vedi articolo 66 del Regolamento)

Articolo 36

Gli organismi orizzontali ai rispettivi livelli (Nazionale e di USR/USI/UST) sono competenti a coordinare l'azione organizzativa e sindacale delle Federazioni nazionali di categoria o organismi similari.

A tale scopo essi solleciteranno il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture verticali e favoriranno il loro incontro promuovendo riunioni settoriali o comunque intercategoriale al fine di armonizzare le singole posizioni.

Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione ai competenti organismi territoriali.

Agli stessi spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale, settoriale o generale.

Articolo 37

Per le azioni sindacali che riguardino anche singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello nazionale, regionale, territoriale il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della rispettiva Segreteria confederale Nazionale, di USR/USI, di UST competente per territorio.

In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato esecutivo competente territorialmente che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della categoria interessata.

Articolo 38

Le strutture orizzontali possono assumere, d'intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali del corrispondente livello territoriale e devono assistenza diretta laddove manchi l'apporto categoriale.

Gli organismi delle strutture orizzontali ai vari livelli inoltre possono procedere alla convocazione degli organismi delle strutture verticali del corrispondente livello territoriale con diritto di parola alle riunioni medesime.

Capitolo XVII

I servizi

Articolo 39

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella CISL, le UST costituiscono strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali e con il coordinamento delle USR-USI.

Tali strutture coordinano la politica dei servizi della Confederazione, delle categorie, degli enti e delle associazioni confederali, curando la diffusione nel territorio del sistema servizi.

Con cadenza biennale potrà essere convocata la conferenza dei servizi.

PARTE V. GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE E PATRIMONIO

Capitolo XVIII

Il commissariamento delle strutture

(vedi articoli 36, 37, 38 e 38 bis del Regolamento)

Articolo 40

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto confederale anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive confederali da parte di organismi delle Federazioni nazionali di categoria, nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse, il Comitato esecutivo della Confederazione, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organismi e la nomina di un Commissario.

Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato esecutivo della Confederazione nei confronti delle Unioni sindacali regionali-interregionali e territoriali.

Negli stessi casi di cui al comma 1 il Comitato esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze di strutture categoriali o territoriali dal diritto di partecipazione agli organismi confederali (ai vari livelli territoriali) di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di 4 mesi.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro tre giorni dall'adozione al Collegio confederale dei probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro tale termine equivale a ratifica.

Articolo 41

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'articolo 40 può essere nominato un commissario *ad acta* per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.

Articolo 42

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 40 e 41 possono essere decisi dalle Federazioni nazionali di categoria con l'osservanza delle norme contenute negli articoli medesimi e nel Regolamento di attuazione.

Il commissariamento *ad acta*, di cui all'articolo 41, può essere deciso, sempre con il rispetto delle relative norme, dalle USR-USI nei confronti di una UST, previa acquisizione dell'obbligatorio parere favorevole della Segreteria confederale.

E' ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al Collegio confederale dei probiviri per la verifica di legittimità.

Capitolo XIX

La reggenza

Articolo 43

Allorché un organismo di Federazione nazionale di categoria o di Unione sindacale regionale-interregionale o di Unione sindacale territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie può chiedere alla Segreteria confederale di decidere che venga inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo o anche alla categoria di cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Confederazione.

Le norme di cui ai precedenti commi valgono per le Federazioni nazionali di categoria nei confronti dei sindacati di seconda affiliazione, dei propri settori e/o comparti merceologici.

Analoga prassi potrà essere adottata dalle segreterie USR-USI nei confronti delle UST.

Capitolo XX

Contribuzione e tesseramento

(vedi articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 65 del Regolamento)

Articolo 44

L'adesione alla CISL si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organismi confederali, la Confederazione rilascerà la tessera che è obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi categoria o professione appartengano.

Agli aderenti attraverso i patti associativi di cui all'articolo 5 del Regolamento di attuazione sarà rilasciata la tessera preassociativa.

Articolo 45

La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o dipendente stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione del lavoratore all'organizzazione sindacale. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato esecutivo confederale. La tessera deve essere completata, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.

La Segreteria confederale concorda con la SGB CISL della Provincia autonoma di Bolzano un modello di tessera che rifletta l'interetnicità dei lavoratori aderenti alla CISL.

Capitolo XXI

Patrimonio

(vedi articoli 71, 72, 73, 74 e 75 del Regolamento)

Articolo 46

Il patrimonio della Confederazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia (nella sede della Confederazione, presso le Federazioni di categoria o presso le Unioni sindacali).

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Finché esiste la Confederazione, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del

fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Articolo 47

La Confederazione risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dal Segretario generale congiuntamente al Segretario confederale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Articolo 48

Le organizzazioni categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque. Non potranno per qualsiasi titolo, causa o per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla Confederazione, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Articolo 49

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Confederazione a favore delle organizzazioni categoriali o territoriali o dei loro associati costituiscono normale attività di assistenza propria della Confederazione senza assunzione di responsabilità.

Le Unioni sindacali regionali-interregionali hanno facoltà di verifica dei bilanci delle Unioni sindacali territoriali.

Articolo 50

La Confederazione può costituire enti, promuovere e partecipare ad associazioni e società.

PARTE VI. SCIOGLIMENTO DELLA CONFEDERAZIONE, MODIFICHE STATUTARIE, REGOLAMENTI E NORME TRANSITORIE

Capitolo XXII Procedure per lo scioglimento della Confederazione

Articolo 51

Lo scioglimento della Confederazione può essere pronunciato solamente dal Congresso confederale a maggioranza di 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento, il Congresso confederale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Confederazione.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Capitolo XXIII Procedure per le modifiche statutarie *Articolo 52*

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso confederale:

- a.* dal Congresso su richiesta scritta del 50% + 1 dei delegati;
- b.* dal Consiglio generale confederale a maggioranza di 2/3;
- c.* dalle Federazioni nazionali di categoria e dalle Unioni sindacali regionali-interregionali (USR-USI) su deliberazione dei propri organismi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio generale confederale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica

predisposte dagli organismi delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali-interregionali.

Tali proposte devono essere inviate alla commissione entro 3 mesi dalla data di effettuazione del Congresso.

La commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'organizzazione entro 2 mesi dall'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio generale convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso proporrà allo stesso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso confederale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Capitolo XXIV

Regolamenti di attuazione

(vedi articoli 76 e 78 del Regolamento)

Articolo 53

Le strutture confederali regionali-interregionali e territoriali, le Federazioni nazionali di categoria e i sindacati di seconda affiliazione devono dotarsi di un Regolamento di attuazione dei rispettivi Statuti.

Articolo 54

I Regolamenti di attuazione degli Statuti devono essere deliberati e possono successivamente essere modificati dai rispettivi Consigli generali esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, un preavviso di almeno 15 giorni e allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Capitolo XXV
Adeguamenti statutari
e norme transitorie
(vedi articoli 76 e 78 del Regolamento)

Articolo 55

Le Federazioni nazionali di categoria e le Unioni sindacali regionali-interregionali e territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e Regolamento di attuazione e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti e i propri Regolamenti di attuazione.

Gli adeguamenti allo Statuto confederale e al Regolamento di attuazione devono essere assunti nella prima sessione dei Consigli generali di tutte le strutture da convocare dopo la celebrazione del Congresso confederale.

Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio confederale dei probiviri.